

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile

R.G. ■■■■ 2024

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Marcello Castiglione	Presidente relatore
Dott. Franco Davini	Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. ■■■■/2024 R.G., avverso la sentenza n. ■■■■/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova

promossa da

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ■■■■ e Avv. ■■■■
■■■■ t per mandato in atti;

PARTE APPELLANTE

contro

Controparte_1 e per essa nella sua qualità mandataria [...] ■■■■
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■■ per mandato in atti;

PARTE APPELLATA

nonché contro

Controparte_3 **QUALE INCORPORANTE DI** ■■■■ *Controparte_4*
[...] ■■■■

PARTE APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per la parte appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:

- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza qui appellata n. [REDACTED]/2023 Repert. n. [REDACTED]/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico [REDACTED], pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ed in particolare per quanto sub (B);

- sempre in via preliminare disporre l’acquisizione al fascicolo del presente procedimento dei fascicoli del procedimento civile R.G.N. [REDACTED]/2020 e del procedimento monitorio R.G.N. [REDACTED]/2019 del Tribunale di Genova e degli atti e documenti ad essi allegati;

- in via principale e nel merito, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. [REDACTED]/2023 Repert. n. [REDACTED]/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del [REDACTED]/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data, previa sospensione dell’esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. [REDACTED]/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di Controparte_3 incorporante Controparte_5 nonché [REDACTED] quale avente causa, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive accertare e dichiarare il contratto di garanzia stipulato dal Sig. Parte_1 sottoposto alla normativa contenuta nel Codice del Consumo e per gli effetti dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione che prevede l’inapplicabilità di quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare CP_5 decaduta dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del Sig. Parte_1 essendo spirato il termine di cui all’art.

1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.

Parte_1 a *CP_5* ed aventi causa:

- in via subordinata e nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello dedotti in via principale ed in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. [REDACTED]/2023 Repert. n. [REDACTED]/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del [REDACTED]/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data, previa sospensione dell'esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. [REDACTED]/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di *Controparte_3* incorporante *Controparte_5* nonché [REDACTED] quale avente causa, riformare la sentenza impugnata ed eventualmente previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate dal Giudice prime cure, conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive integralmente richiamato tutto quanto esposto sub A6), accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella garanzia prestata dal Sig.

Parte_1 che prevede l'inapplicabilità di quanto previsto dall'art.1957 c.c. perché conforme al modello ABI censurato dalla *CP_6* con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, e per gli effetti dichiarare *CP_5* decaduta dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del Sig. *Parte_1* essendo spirato il termine di cui all'art. 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.

Parte_1 a *CP_5* ed aventi causa; In caso di mancato accoglimento del presente appello comunque dichiarare come dovuta la minor somma precisata sub II.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono, in via subordinata, le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (...)

In via istruttoria si insiste

I. Affinché sia accolta l'ammissione dei capitoli di prova per testi come riportata in primo grado che qui si ritrascrive come da memoria ex art. 183 c.p.c. sesto comma n.1:

*1) "Vero che la fideiussione sottoscritta dal Sig. **Parte_1**, che si rammostra al teste e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio), appartiene alla tipologia denominata fideiussione omnibus solidale che era in uso presso **CP_5** nel periodo di sottoscrizione del contratto?"*

*2) "Vero che **CP_5** adottava tale modello contrattuale che si rammostra al teste e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio) per la stipula delle fideiussioni denominate omnibus solidale?"*

Sui capitoli di prova nn. 1 e 2 si indicano a testi i Sig.ri:

*- **Tes_1** nato a Genova 11 giugno 1966, alla data del 21.3.2011 Quadro Direttivo di **CP_5** ;*

*- **Testimone_2**, nato a Reggio Emilia (RE) il 28/08/1951, CF **C.F._1** alla data del 21.3.2011 Direttore Generale di **Parte_2** [...] 11 primo grado di giudizio);*

*- **CP_7** nato a Tripoli (Libia) il 21.1.1959, CF **C.F._2** alla data del 21.3.2011 Consigliere Delegato **CP_5** (Prod. 12 primo grado di giudizio);*

*- **CP_8**, nato a Milano il 9.3.1955, CF **C.F._3** alla data del 21.3.2011 Vice Presidente del Consiglio di Gestione di **CP_5** (Prod. 13 primo grado di giudizio).*

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione solidale a favore degli scriventi avvocati."

per la parte appellata: «Voglia la Corte d'Appello di Genova così provvedere:

*1. Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dal sig. **Parte_1** ;*

2. Per l'effetto rigettare l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza n.

■■■■■2023 (r.g. ■■■■/2020=) emessa dal Tribunale di Genova;

3. Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio».

Con osservanza.

FATTO

1.1. CP_5 otteneva da Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. ■■■/2020 emesso in data 06/02/2020 nei confronti di Parte_3 e Parte_1 - quest'ultimo in qualità di fideiussore della prima - con il quale veniva ingiunto agli stessi il pagamento della somma di € 183.798,79 oltre interessi e spese, dovuti a fronte di:

- euro 44.482,54 oltre interessi legali a far data dal 13.9.2019 quale saldo del c/c n. 10741;
- euro 11.628,06 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un finanziamento chirografario n. 21081457;
- euro 127.688,19 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un mutuo fondiario a rogito Notaio Per_1 di Genova Rep. 10275, il tutto oltre euro 2.135,00 per onorari (oltre accessori previsti per legge) ed euro 406,50 per esborsi.

1.2. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione Parte_1 per:

- 1) nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI, censurato dalla [...] CP_6 poiché in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, che vieta intese restrittive della concorrenza;
- 2) nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché dell'intero contratto, stante l'applicabilità del Codice del Consumo al caso di specie;
- 3) di conseguenza, eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché l'istituto di credito non avrebbe proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- 4) violazione art. 1956 c.c., lamentando che la banca aveva fatto credito alla Pt_4 conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali;
- 5) nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura.

1.3. Nella causa interveniva *Controparte_2*, quale mandataria di [...]
CP_I in quanto cessionaria in blocco di tutti i rapporti creditizi individuati ex art. 58 TUB, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020. Inoltre, in luogo di *Controparte_9*, originaria contraente e cedente, essendo intervenuta fusione per incorporazione, si costituiva *Controparte_10*, quale successore a titolo particolare ex art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti sostanziali e processuali.

Con sentenza n. [REDACTED]/2023, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione.

Rispetto alla nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, il Tribunale evidenziava che il contratto di fideiussione è stato stipulato a distanza di diversi anni dall'accertamento della [...]
CP_6 avvenuto nel 2005, di conseguenza graverebbe sull'attore l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali. Il Tribunale affermava che tale prova non era stata fornita dall'attore in opposizione e che pertanto non poteva essere dichiarata la nullità delle singole clausole.

Rispetto alla nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. in quanto contratto stipulato da consumatore, il Tribunale rilevava che il sig. *Parte_1* doveva essere considerato consumatore e che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione del debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

Rispetto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale rilevava che *“la risoluzione è avvenuta con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in data 9.09.2019 (doc. 13 fascicolo monitorio) e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2019 come attestato dall'anno di iscrizione del*

relativo fascicolo monitorio [REDACTED]/2019) e quindi entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.”.

Rispetto alla violazione dell'art. 1956 c.c., il Tribunale rilevava che grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, onere che nel caso di specie non era stato adempiuto, anzi risultava sconfessato dalla stessa documentazione prodotta.

Rispetto alla nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura, il Tribunale dopo aver calcolato in misura pari a 22,965 il tasso soglia per la mora, considerava il tasso di mora contrattualizzato (pari a 15,753) infra-soglia.

Rispetto alla nullità del tasso di interesse corrispettivo da applicarsi al contratto in esame, in quanto parametrato ad un indice Euribor, rigettata la domanda in quanto sfornita di prova.

2.1. Con atto di appello notificato il 5 giugno 2024, il sig. *Parte_1* ha impugnato la sentenza n. [REDACTED]/2023.

Con il primo motivo di appello, *Parte_1* deduce che *Controparte_5* avrebbe attivato l'azione monitoria, nei confronti del garante, oltre il termine decadenziale di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. Il sig. *Parte_1*, in particolare, sostiene che la scadenza dell'obbligazione con la successiva decorrenza del termine semestrale, sia da fissare al 16 maggio 2018, data di deposito della domanda di concordato fallimentare del debitore principale *Parte_5*

Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare l'importo dovuto dal fideiussore, non conteggiando quanto percepito dalla *CP_5* in sede di riparto finale della procedura di concordato del debitore principale.

Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione in ordine alla disciplina antitrust, in particolare nullità della fideiussione in quanto il testo contrattuale contiene le clausole 2, 6 e 8 identiche a quelle presenti

nel modello ABI oggetto del noto accertamento da parte della CP_6 . Difatti, l'appellante sostiene che sia la CP_5 quale soggetto più prossimo alla fonte di prova che a fronte dell'esibizione del modello fideiussorio avrebbe dovuto dimostrarne la non applicabilità in senso uniforme.

3.1. Il primo motivo di appello è fondato, assorbiti gli altri.

Il Giudice di prime cure, difatti, avrebbe dovuto considerare quale dies a quo della decorrenza del termine di sei mesi di cui art. 1957 c.c. la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, perché è in tale momento che l'obbligazione può dirsi scaduta.

Tale circostanza si desume dall'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.. L'Art. 169 co. 1 l. fall. dispone infatti che *"Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63"* e l'art. 55 co.2 l. fall. Che *"I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento"*.

In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato che *"In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall."* (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025).

Il motivo è dunque fondato.

Dagli atti di causa risulta che le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono scadute il 16 maggio 2018 - avendo la *Parte_6* presentato in quella data la domanda di concordato preventivo - e che il creditore abbia proposto per la prima volta le sue istanze contro il debitore il 26 novembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del *Parte_1* e di *Parte_7*

Accogliendo l'appello, riforma la sentenza del Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo.

Stante la natura della questione, da cui è dipeso l'accoglimento dell'appello, appare equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

nella causa civile n. ■■■/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. ■■■/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova così decide:

In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, dichiara, ex art. 1957 c.c., *CP_5* decaduta dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del Sig. *Parte_1* e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo.

Compensa interamente tra parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Genova, 22/10/2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE

